

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 aprile 2025

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **451** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA DEI CONSORZI, DELLE CONSORTERIE E DEGLI ENTI LOCALI GESTORI DI OPERE IRRIGUE, DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA L.R. 17/2016, APPROVATE CON DGR 815/2023.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamato l'articolo 19 (*Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue*) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, il comma 1, lettera b), e il comma 2 ai sensi dei quali, al fine di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alle consorzierie e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammissibile per le spese relative all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza;

richiamato l'articolo 20 (*Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura*) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, il comma 3 bis, come introdotto dalla l.r. 1/2024, il quale stabilisce che per una corretta determinazione degli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2 le domande devono essere corredate di una dichiarazione, redatta secondo apposito modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali gestori di opere irrigue ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 19 agosto 2024 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore delle infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e altri enti locali gestori di opere irrigue ai sensi della l.r. 17/2016 e la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2027, con la quale, tra l'altro, è stata approvata la dichiarazione prevista dall'articolo 20, comma 3bis (Allegato 2);

ritenuto opportuno, così come ravvisato dagli uffici della Struttura regionale competente, modificare i criteri applicativi approvati dalla succitata deliberazione della Giunta regionale al fine di gestire al meglio le istanze di contributo presentate e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti gestori di opere irrigue, sulla base della casistica che si è fin qui presentata e delle intervenute modifiche legislative e, in particolare:

- al fine di garantire una maggior tutela ai consorzi di miglioramento fondiario, prevedere per le spese legali un importo massimo ammissibile maggiore rispetto a quello attualmente previsto;
- semplificare le istruttorie delle pratiche, andando anche a meglio specificare alcune disposizioni e a determinare per i consorzi di miglioramento fondiario la percentuale di aiuto in base alla giacenza media dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo;
- andare incontro ai beneficiari prevedendo un periodo più lungo per la presentazione delle domande;
- adeguare i criteri applicativi all'articolo 20, comma 3 bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 con una disposizione apposita che prevede la dichiarazione circa l'eventuale gestione, da

parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture ed in particolare sarà necessario richiedere il contributo solo per la parte agricola;

ritenuto indispensabile, considerato quanto dinanzi esposto, provvedere alla modifica dei criteri applicativi in vigore per la concessione di contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario, disciplinati dalla DGR 815/2023, di cui Allegato I della presente deliberazione;

preso atto che, come riferito dai competenti uffici, le modifiche dei criteri applicativi per la concessione dei contributi per le spese di gestione in oggetto, che saranno introdotte con la presente deliberazione della Giunta regionale, sono state anche condivise con la Fédération des coopératives valdôtaines, ente giuridicamente riconosciuto, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 27/1998, in considerazione di organismo regionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano, cui aderiscono la maggior parte dei consorzi di miglioramento fondiario;

constatato che alle domande di aiuto presentate a partire dall'anno 2025 saranno applicati i criteri applicativi di cui alla DGR 815/2023, così come modificati dalla presente deliberazione e che pertanto si rende necessaria l'adozione di disposizioni transitorie riguardanti solamente le domande presentate nel corrente anno e relative alle spese riferite al 2024 che in particolare prevedano:

- il posticipo dei termini per la presentazione delle domande di anticipo così che ciascun beneficiario possa verificare il possesso dei requisiti al fine della presentazione della successiva domanda di contributo;
- nel caso in cui i beneficiari per cause di forza maggiore non riescano a ricavare il valore della giacenza media del 2024 per la determinazione del contributo dovrà essere indicato il valore della liquidità al 31 dicembre 2024, al netto dei contributi pubblici percepiti e riguardanti spese documentate o documentabili ancora da sostenere;

ritenuto opportuno, a seguito dell'approvazione delle modifiche ai criteri applicativi di cui alla DGR 815/2023 fornire un documento unico all'utenza a garanzia di maggiore chiarezza;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha rilasciato parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturale, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

#### D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche ai criteri applicativi per la concessione di contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016, così come indicato

nell'Allegato I alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il modello di dichiarazione circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture è già stato approvato con DGR 960/2024;

3) di dare atto che le spese conseguenti ai presenti criteri trovano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate al capitolo U0022068 "Trasferimenti correnti a consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario" e al capitolo U0022072 "Trasferimenti correnti a enti locali gestori di opere irrigue per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2025/2027;

4) di dare atto che alle domande di contributo presentate a partire dal 2025 e relative alle spese sostenute nel 2024 si applicheranno i criteri applicativi di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 815/2023, così come modificati dalla presente deliberazione, fermo restando le disposizioni transitorie per le domande di contributo presentate nel 2025 e riferite all'esercizio finanziario 2024 di cui all'art. 2 dell'allegato alla presente;

5) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, anche sotto forma di testo unificato, sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [https://www.regione.vda.it/agricoltura/default\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp) ;

6) di demandare al Dirigente della struttura competente eventuali modificazioni ed integrazioni d'ordine tecnico e procedurale, qualora si rendessero necessarie.

## **ALLEGATO I alla deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 18 aprile 2025**

### **Art. 1 – Modifiche all'Allegato 1 della deliberazione n. 815 del 24 luglio 2023**

1. Il punto 2.1 della tabella relativa alla “Parte I – Spese di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie” è così sostituito:

#### 2.1 Sopravvenienze passive

Costi sostenuti nell'anno cui il bilancio si riferisce e ascritti a tale bilancio secondo le regole contabili, relativi ad esercizi precedenti, esclusivamente per le voci che compaiono nelle tabelle di cui al presente art. 6. Le fatture non saldate entro il 30 giugno dell'anno successivo non saranno comunque ammesse al contributo.

2. Al punto 3.1, lettera c) della tabella relativa alla “Parte II – Spese per l'esercizio e il mantenimento in efficienza di infrastrutture rurali” 15 giorni è sostituito con 20 giorni.

3. Al punto 3.2, lettera e) della tabella relativa alla “Parte II – Spese per l'esercizio e il mantenimento in efficienza di infrastrutture rurali” si aggiunge il seguente periodo:

sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria finanziabili ai sensi dell'art. 18 della l.r. 17/2016.

4. Nella tabella relativa alla “Parte V – Spese legali” l'importo di 5.000,00 euro è sostituito con 10.000,00 euro.

5. All'art. 7, comma 1, lettera b), il punto recante “avere una media delle liquidità dei due anni precedenti all'anno di presentazione della domanda, inferiore a 200.000 euro, come meglio specificato all'art. 15 del presente allegato” è sostituito con il seguente:

avere una giacenza media dell'anno precedente all'anno di presentazione della domanda inferiore a 200.000,00 euro, come meglio specificato all'art. 15 del presente allegato.

6. All'art. 7, comma 2, lettera a) si aggiunge il seguente periodo:

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17/2016, comma 3bis, la spesa ammessa a contributo sarà determinata considerando la dichiarazione circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture redatta sulla base del modello di dichiarazione approvata con DGR 960/2024 ed, in particolare, sarà necessario richiedere il contributo solo per la parte agricola.

7. All'art. 7, comma 3, si aggiungono le lettere seguenti:

t) le spese relative a giustificativi di spesa già oggetto di contributo negli anni precedenti alla presentazione della domanda; nel caso in cui la richiesta di contributo riguardi solo la quota afferente all'esercizio finanziario di riferimento sarà possibile richiedere la quota non già oggetto di contributo purché ascritta nel bilancio relativo all'annualità a cui si riferisce la domanda.

u) le spese e attività amministrative che non riguardano esclusivamente manufatti e infrastrutture agricole finanziabili ai sensi della l.r. 17/2016, salvo la parzializzazione della spesa prevista dal precedente art. 6, punto 3.3, nonché l'applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera a).

8. Il comma 1 dell'art. 8 è sostituito come segue:

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente o il responsabile dell'unità organizzativa competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il funzionario istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
9. Al comma 1 dell'art. 9 le parole "1° giugno e non oltre le ore 23.59 del 31 luglio" sono sostituite con "15 maggio e non oltre le ore 23.59 del 31 luglio";
10. Il comma 1 dell'art. 10 è sostituito con il seguente:

Entro il 10 ottobre l'ufficio competente darà comunicazione, tramite PEC, al soggetto richiedente e, per conoscenza all'eventuale soggetto delegato, dell'importo relativo alla spesa ammissibile e della percentuale di aiuto massima concedibile ed in caso di discostamento, entro 10 giorni dalla comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare, richiesta di riesame. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, il responsabile del procedimento si esprime in merito.
11. Il comma 2 dell'art. 10 è sostituito con il seguente:

La concessione del contributo definitivo dell'importo spettante è determinata con apposito provvedimento del responsabile del procedimento entro il 30 novembre di ciascun anno.
12. Al comma 3 dell'art. 10 la parola "dirigenziale" è eliminata.
13. All'art. 11, comma 4, si aggiunge la seguente lettera:

f) **PagoPa**, la piattaforma nazionale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.
14. L'art. 15 è sostituito con il seguente:

## **“Art. 15**

### **Intensità del contributo**

1. A decorrere dalle spese di gestione per l'anno 2024 (domande di contributo da presentare nel 2025 e fatture e giustificativi di spesa relativi all'anno 2024) potranno beneficiare dei contributi previsti dalla L.R. 17/2016, art. 19, i consorzi di miglioramento fondiario di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), aventi una giacenza media dell'anno precedente alla presentazione della domanda inferiore a 200.000,00 euro.
2. Per i consorzi di miglioramento fondiario il contributo è previsto nella misura base del 65% dell'importo ammissibile, determinato sulle voci di spesa elencate nella tabella di cui all'art. 6, per le parti I, II, III e V e nel rispetto del limite massimo di cui al successivo comma 6.
3. Allo scopo di incentivare la proattività dei consorzi di miglioramento fondiario, anche ai fini delle manutenzioni ordinarie delle opere di miglioramento fondiario esistenti, la percentuale di cui al precedente comma 2 è soggetta alle seguenti variazioni in negativo:

| <b>CONTRIBUTO BASE: 65% DELLA SPESA AMMISSIBILE</b> |  |
|---|--|
| <b>detrazione del 10%</b>                           | - per mancata emissione dei ruoli di contribuzione per l'esercizio finanziario di riferimento<br>- per l'emissione dei ruoli in misura inferiore al 30% della spesa ammessa a contributo |
| <b>detrazione del 5%</b>                            | per una GIACENZA MEDIA > 50 mila euro < 100 mila   |
| <b>detrazione del 10%</b>                           | per una GIACENZA MEDIA > 100 mila euro < 200 mila  |

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si precisa che la giacenza media si riferisce ai conti e ai depositi di cui il consorzio di miglioramento fondiario è titolare.
5. Per le voci contemplate nella parte IV delle tabelle di cui all'articolo 6 del presente allegato, il contributo sarà erogato secondo le percentuali e i limiti di spesa progressivi previsti nella tabella di seguito riportata:

| <b>SCAGLIONI</b> | <b>PERCENTUALE</b> | <b>LIMITE SPESA PROGRESSIVO</b>  |
|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1° SCAGLIONE     | 80%                | Da 0 euro a 1.000,00 euro        |
| 2° SCAGLIONE     | 70%                | Da 1.000,01 euro a 3.000,00 euro |
| 3° SCAGLIONE     | 60%                | Da 3.000,01 euro                 |

Per tali spese non si applica la riduzione prevista all'articolo 10, comma 3 e l'importo dell'aiuto non confluisce nel computo del contributo massimo erogabile disciplinato al successivo comma 6.

6. Il contributo massimo erogabile per ogni consorzio di miglioramento fondiario richiedente, al netto del contributo di cui al precedente comma 5 e relativo alle spese previste dalla parte IV delle tabelle di cui all'articolo 6 del presente allegato, è così determinato:
  - a) 60 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia superiore a 500 ettari;
  - b) 50 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia compresa tra 100 e 500 ettari;
  - c) 30 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia inferiore a 100 ettari.
7. L'importo del contributo determinato secondo le disposizioni dei precedenti commi potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei presenti criteri applicativi; tale riduzione percentuale sarà applicata in maniera lineare ad ogni beneficiario fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.
8. Una giacenza media dell'anno precedente alla presentazione della domanda, così come calcolata ai sensi del precedente comma 4, superiore a 200.000,00 euro non dà diritto al contributo di cui ai presenti criteri applicativi.”

15. All'art. 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

- f) Documentazione attestante la giacenza media relativa al/i conto/i corrente/i o al deposito/i dell'istituto di credito di cui è titolare il beneficiario.

**Art. 2 – Disposizioni per le domande di contributo presentate nel 2025 e riferite alle spese anno 2024.**

1. In casi eccezionali in cui non è in alcun modo possibile reperire il dato della giacenza media, per le sole domande di contributo presentate nell'anno 2025 e riferite alle spese sostenute nel 2024, si farà riferimento alla liquidità al 31 dicembre 2024, al netto dei contributi percepiti e relativi a spese già documentate o documentabili e ancora da sostenere.
2. Esclusivamente per le domande di anticipo del contributo di cui all'art. 16 della DGR 815/2023 presentate nel 2025 le istanze dovranno essere trasmesse dal 22 aprile 2025 al 21 maggio 2025.
3. Esclusivamente per le domande di contributo presentate nel 2025 e relative alle spese sostenute nel 2024 le domande di contributo potranno essere trasmesse dal 22 maggio 2025 al 31 luglio 2025.

**Art. 3 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. La disposizione transitoria prevista all'art. 24, comma 1, dell'allegato I alla DGR 815/2023, si applica anche alle domande relative alle spese sostenute nell'anno 2025 (domande presentate nel 2026) per cui la compilazione della piattaforma ministeriale denominata SIGRIAN non è richiesta ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui alle presenti disposizioni.